

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: Servizio di gestione bar presso Ospedale "C. e G. Mazzoni" di Ascoli Piceno. Determinazioni.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


**- D E T E R M I N A -**

1. di autorizzare la definizione dei rapporti con l'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc di Ascoli Piceno secondo le modalità e le condizioni di cui all'allegata scrittura privata;
2. di delegare all'uopo e per le motivazioni di cui al documento istruttorio, conferendogli espresso potere di transigere e per l'effetto di sottoscrivere l'atto di transazione, il Direttore dell'Area Vasta n. 5 Dott. Massimo Del Moro;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e all'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 5;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

Ancona, sede legale ASUR


**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Avv. Giulietta Capocasa




**IL DIRETTORE SANITARIO**

Dr. Alessandro Marini



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Gianni Genga



La presente determina consta di n. 10 pagine di cui n. 3 pagine di allegati in formato cartaceo

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -  
(U.O.C. Segreteria di Direzione Archivio e Protocollo)**

Normativa di riferimento:

- L.R. 20/6/2003 n. 13 e ss.mm.ii.
- Dlgs 12.4.2006 n. 163
- Determina n. 964/ASURDG del 22.10.2011
- Determina n. 25/ASURDG del 15.1.2014

Premesso che:

Con determina n. 964/ASURDG del 22.10.2011, l'Amministrazione procedeva all'aggiudicazione definitiva in concessione del servizio di gestione del bar – tavola fredda, rivendita di giornali presso l'Ospedale "C. e G. Mazzoni" di Ascoli Piceno ed erogazione di bevande e snack tramite distributori automatici presso le strutture della Zona Territoriale n. 13, alle condizioni indicate nel capitolato di gara e al canone novennale di Euro 4.066.800,00 IVA inclusa, a favore dell'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc di Ascoli Piceno.

Nel termine previsto dal capitolato di gara, l'ATI produceva polizza fidejussoria definitiva n. 5190500577024 di € 338.900,00 stipulata con la Milano Assicurazioni, a garanzia della regolare esecuzione del servizio.

In data 2.2.2011 l'Amministrazione e l'ATI Pancaffè stipulavano il contratto di concessione del servizio aggiudicato e contestualmente contratto di comodato d'uso dei locali dedicati all'attività di bar – tavola fredda e rivendita di giornali.

Per quel che interessa ai fini del presente atto, si evidenziano le seguenti clausole previste nel contratto di concessione:

*Art 17 – Canone: "quale corrispettivo per l'affidamento della concessione di cui al presente contratto, e per ogni annualità di effettiva esecuzione del servizio, il concessionario dovrà versare all'ASUR – Zona Territoriale n. 13 un canone annuo di importo corrispondente ad 1/9 (un nono) dell'importo di aggiudicazione.*

*Il canone dovrà essere versato all'ASUR – Zona Territoriale n. 13 nei tempi e modalità sotto specificati:*

*Per le prime tre annualità contrattuali in via anticipata ed in unica soluzione (importo complessivo triennale) entro e non oltre i primi 10 giorni del triennio di riferimento;*

*Per le annualità successive al primo triennio in quattro rate trimestrali, pari ciascuna a tre dodicesimi del canone annuo, in via anticipata rispetto al trimestre di riferimento della quota: il pagamento dovrà effettuarsi entro e non oltre i primi 10 giorni del trimestre di riferimento ...".*

L'art. 22 regola la risoluzione del contratto: tra le ipotesi elencate vi è anche la mancata corresponsione del canone nei termini stabiliti dall'art. 17. La norma contrattuale prevede altresì che la risoluzione del

rapporto per colpa del concessionario comporta l'incameramento della cauzione definitiva, nonché l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'ASUR per spese dirette o conseguenti sostenute a causa delle inadempienza o colpe.

Pertanto la Zona Territoriale n. 13 emetteva all'ATI fattura n. 701/6 di € 1.355.600,00 IVA inclusa per il canone di concessione relativo alle prime tre annualità.

Sono emerse da subito difficoltà da parte dell'ATI di rispettare i termini di pagamento del canone, per cui l'Amministrazione concedeva la rateizzazione del debito.

Non riuscendo la concessionaria ad effettuare i pagamenti dei ratei con le scadenze concordate, con determina n. 25 del 15.1.2014 del Direttore Generale veniva deciso di risolvere il contratto di concessione del servizio di gestione del bar – tavola fredda, rivendita di giornali presso l'Ospedale "C. e G. Mazzoni" di Ascoli Piceno ed erogazione di bevande e snack tramite distributori automatici ed il contratto di comodato dei locali destinati al predetto servizio, sottoscritti entrambi in data 2.2.2011 con l'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc di Ascoli Piceno, nonché di incamerare la fidejussione di cui alla polizza stipulata con la Milano Assicurazioni.

Con nota prot. n. 8325 del 12.2.2014 veniva portata a conoscenza dell'ATI Pancaffè la decisione assunta con la richiamata determina n. 25/2014.

Con nota prof. n. 59593 del 21.10.2014 veniva chiesto alla Milano Assicurazioni il versamento della fidejussione.

Con nota acquisita al protocollo dell'Area Vasta n. 5 al n. 16103 del 24.3.2014, l'Avv. Massimo Paolini del Foro di Ascoli Piceno, nell'interesse dell'ATI, contestava la intimata risoluzione dei contratti adducendo le seguenti motivazioni: “ .. la formalizzazione del contratto di gestione del servizio bar-tavola fredda e rivendita giornali è avvenuta sulla base di un canone annuo che è risultato non conforme agli incassi/volume di affari conseguiti dalla mia cliente nel corso degli anni, a decorrere dalla operatività del contratto stesso, situazione peraltro aggravata dalla previsione di dover corrispondere anticipatamente l'importo complessivamente dovuto per il primo triennio; tale circostanza è stata da Voi positivamente apprezzata e riconosciuta, tanto che avete concesso una rateizzazione dell'importo in questione, ciò in deroga a previsioni contrattuali ben specifiche e vincolanti. Inoltre appare doveroso evidenziare anche il mutamento in senso peggiorativo delle condizioni oggettive di mercato attuali rispetto a quelle esistenti al momento della stipula del contratto di concessione in questione, peraltro resa ancora più onerosa dalla circostanza che l'Ospedale Mazzoni ha diminuito di fatto la capienza (posti letto) delle proprie strutture, incidendo quindi negativamente sui risultati operativi e commerciali della mia assistita. Pertanto, la Vs determinazione di intimare la risoluzione dei suddetti contratti è da considerarsi, di certo, una decisione non fondata su validi ed apprezzabili presupposti e si pone, dunque, in palese contrasto e violazione dei codificati doveri di buona fede, diligenza e correttezza, sanciti dagli artt. 1175 e 1176 Codice Civile, che sempre devono contraddistinguere il comportamento delle parti nel corso dell'esecuzione di un contratto, tanto da integrare gli stessi un dovere giuridico autonomo a carico delle parti, ciò a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali (sentenza Cassazione Civile n. 1178/2014). Ne consegue, quindi, che la mia assistita, a fronte delle minacciate azioni legali, procederà a contrastare, in tutte le più opportune

*sedi la Vs pretesa di recuperare coattivamente i presunti crediti di cui Vi assumete titolari, nonché di ottenere la restituzione/consegna dei locali concessi in comodato d'uso, con riferimento ai quali sono state eseguite opere di miglioria che hanno comportato rilevanti esborsi economici, oltre all'acquisto di tutte le attrezzature, arredi e componenti in genere, che, allo stato, attuale, consentono la gestione dei servizi oggetto del contratto di concessione. Ad ogni buon conto, sussiste la disponibilità dell'ATI Pancaffè a pervenire ad una composizione stragiudiziale della vertenza in essere ...".*

Sono state pertanto avviate trattative con la controparte finalizzate a prevenire l'insorgere di una controversia.

Al contempo, stante la disponibilità mostrata dall'ATI di definire bonariamente il contenzioso, l'Area Vasta n. 5, al fine di garantire la continuità del servizio bar-tavola fredda e non arrecare pregiudizio all'utenza, ha provveduto ad un affidamento temporale nelle more dell'indizione di una gara per la concessione del servizio in via definitiva.

Pertanto l'Area Vasta n. 5, in data 16.12.2014, ha proceduto alla pubblicazione sul sito aziendale di un avviso di indagine di mercato per l'affidamento in via provvisoria della concessione in argomento.

Ad esito della procedura, con determina n. 31 del 14.1.2015 dell'Area Vasta n. 5 è stato deciso di affidare, ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 163/2006, la gestione in concessione del servizio bar-tavola fredda, con annessa rivendita di giornali e riviste alla ditta Papillon di Talamonti Giuseppe per un periodo di mesi 5.

Con nota acquista al protocollo dell'Area Vasta n. 5 in data 15.1.2015 al n. 2928, l'UnipolSai Assicurazioni (subentrata alla Milano Assicurazioni) ha comunicato di aver disposto il pagamento in favore dell'ASUR della fidejussione di € 338.900,00, somma che è stata incamerata in data 23.1.2015.

Ad esito delle trattative con l'Avv. Massimo Paolini è stato predisposto l'atto di transazione allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che prevede la definizione del contenzioso alle condizioni che di seguito si riportano in sintesi:

- i locali e le attività di servizio bar, tavola fredda e rivendita giornali, con le relative attrezzature, verranno rilasciati dalla A.T.I. Pancaffè entro il 15 marzo 2015, epoca temporale nella quale dovrà subentrare il nuovo gestore provvisorio/temporaneo dell'attività commerciale, il quale dovrà contestualmente convenire con la Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. l'affitto/locazione delle attrezzature presenti nei locali nonché assumere tutto il personale dell'ATI impiegato nell'attività commerciale, mantenendo quindi gli stessi livelli occupazionali e le corrispondenti mansioni;
- al termine della gestione provvisoria, l'A.T.I. Pancaffè si obbliga a liberare i suddetti locali dalle attrezzature, arredi e quant'altro di sua proprietà;
- il debito residuo per canone triennale alla data del 04 aprile 2014, al netto dell'importo, già incamerato, coperto dalla polizza fideiussoria per € 338.900,00, pari a complessivi Euro 114.675,08, verrà corrisposto dalla Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. mediante rate mensili consecutive di Euro 5.000,00, con applicazione degli interessi legali; invece, per quanto concerne le indennità dovute per il periodo temporale da aprile 2014 fino alla data dell'effettivo subentro del nuovo gestore provvisorio/temporaneo del servizio, le stesse vengono

concordemente quantificate in Euro 10.000 oltre IVA; tale somma di Euro 10.000,00 verrà corrisposta dalla Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. contestualmente alla sottoscrizione della scrittura privata di transazione; le somme contabilizzate al 17.02.2015 pari ad Euro 19.261,34 dovute a titolo di interessi per rateizzazione del canone triennale nonché pari ad Euro 40.140,34 dovute a titolo di rimborso consumo energia elettrica dalla Società Pancaffè s.n.c. all'A.S.U.R. Marche, sono portate in compensazione delle somme dovute dall'A.S.U.R. Marche alla Società Pancaffè s.n.c. alla data del 17.02.2015 per la somministrazione di colazioni ai donatori AVIS pari ad Euro 60.664,23;

- la Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. manterrà il servizio a pagamento prestato con riferimento ai donatori AVIS e la gestione dei distributori automatici, fino alla data della stipula del contratto con il soggetto che risulterà essere aggiudicatario definitivo a seguito del nuovo bando di gara; la permanenza dei distributori automatici verrà indennizzata dalla Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. in favore dell'A.S.U.R. Marche con il pagamento, a titolo di occupazione dei relativi spazi, mediante corresponsione di un indennizzo/risarcimento mensile di Euro 90,00 per ciascun distributore presente all'interno dell'ospedale; la suddetta indennità/risarcimento verrà corrisposta anticipatamente entro il 5 di ogni mese ed avrà decorrenza dalla mensilità successiva a quella dell'effettivo subentro/insediamento del nuovo gestore provvisorio/temporaneo dell'attività commerciale di bar, tavola fredda e rivendita giornali;
- qualora la Società Pancaffè s.n.c. non adempia regolarmente al pagamento delle rate alle scadenze convenute, sia per quanto concerne le somme residue dovute per canone triennale e sia per quanto riguarda l'indennizzo dovuto per la permanenza/gestione dei distributori automatici, l'A.S.U.R. Marche avrà diritto a cessare ogni rapporto, ciò con riferimento sia al servizio di ristoro in favore dei donatori AVIS e sia alla gestione dei distributori automatici, i quali dovranno essere rimossi dalla Società Pancaffè s.n.c. entro 20 (venti) giorni dalla formale costituzione in mora da parte dell'A.S.U.R. Marche mediante raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata, con la quale dovrà comunque essere assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per eliminare le inadempienze contestate; pertanto, solo nella eventualità in cui quest'ultimo termine di 15 (quindici) sia decorso infruttuosamente, maturerà in favore della A.S.U.R. Marche il diritto di cessare ogni rapporto con la Società Pancaffè s.n.c..

Si ritiene che sia interesse dell'Amministrazione aderire alla proposta transattiva di cui all'allegata scrittura privata al fine di evitare l'insorgere di un contenzioso con l'ATI Pancaffè, nonché di garantire, a tutela dell'utenza dell'Ospedale Mazzoni, il regolare svolgimento del servizio oggetto di concessione. Inoltre la cessazione della gestione da parte dell'ATI Pancaffè, concordata con le modalità previste nella transazione, consente il subentro immediato del gestore provvisorio/temporaneo senza alcuna interruzione dell'attività di bar-tavola fredda.

**Per quanto sopra premesso, si propone al Direttore Generale l'adozione del seguente schema di determina:**

1. di autorizzare la definizione dei rapporti con l'ATI Pancaffè di Angelini Luciano & C. snc di Ascoli Piceno secondo le modalità e le condizioni di cui all'allegata scrittura privata;
2. di delegare all'uopo e per le motivazioni di cui al documento istruttorio, conferendogli espresso potere di transigere e per l'effetto di sottoscrivere l'atto di transazione, il Direttore dell'Area Vasta n. 5 Dott. Massimo Del Moro;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento, per l'esecuzione e quant'altro di competenza all'U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie e all'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 5;
4. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Francesco Tomassetti)

**IL DIRIGENTE U.O.C. SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

**IL DIRIGENTE U.O.C.**  
**SEGRETERIA DI DIREZIONE ARCHIVIO PROTOCOLLO**  
(Dott. Marco Ojetti)

Per il parere infrascritto

**RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE**

Visto

**Il Dirigente f.f.**  
**U.O.C. Attività Economiche e Finanziarie**  
(Dr. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge,

**t r a**

**Società PANCAFFÈ di Angelini Luciano & C. s.n.c.**, con sede in Ascoli Piceno, Via del Commercio n. 2, Cod. Fisc./P.Iva 01879570446, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Angelini Luciano, quale mandataria della A.T.I. Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c., che dichiara di essere munito dei necessari poteri,

**- da una parte -**

**e**

**A.S.U.R. Marche - Azienda Sanitaria Unica Regionale**, con sede in Ancona, Via Caduti del Lavoro n. 40, Cod. Fisc./P.Iva 02175860424, in persona del Direttore di Area Vasta n. 5, Dr. Massimo Del Moro, che dichiara di essere munito dei necessari poteri,

**- dall'altra parte -**

**p r e m e s s o**

- che con distinti contratti di concessione e di comodato d'uso, entrambi stipulati in data 02 febbraio 2011, la ASUR Marche ha affidato alla A.T.I. Pancaffè la gestione del servizio bar, tavola fredda e rivendita giornali presso l'Ospedale Civile Mazzoni di Ascoli Piceno;
- che con lettera raccomandata a.r. datata 12 febbraio 2014 la ASUR Marche ha comunicato alla A.T.I. Pancaffè la risoluzione per inadempimento dei suddetti contratti di concessione e di comodato d'uso mediante determina n. 25/2014;
- che la A.T.I. Pancaffè ha fin da subito contestato, con lettera raccomandata a.r. del 21 marzo 2014 a firma dell'Avv. Massimo Paolini, la legittimità della intimata risoluzione per le ragioni esplicitate/illustrate nella missiva anzidetta, dichiarando comunque la propria disponibilità a pervenire ad un accordo stragiudiziale, ciò al fine di prevenire la futura lite giudiziaria;
- che tra le parti, anche a seguito di alcuni incontri in contraddittorio, sono intercorse trattative e che, all'esito, è intenzione delle parti stesse giungere ad una definizione stragiudiziale e transattiva delle future vertenze riguardanti la liberazione dei locali ed il recupero dei crediti residui, sulla base delle condizioni che di seguito

**si convengono e stipulano:**

- 1) le suesposte premesse sono da ritenersi parte integrante della presente scrittura privata di transazione;
- 2) i locali e le attività di servizio bar, tavola fredda e rivendita giornali, con le relative attrezzature, verranno rilasciati dalla A.T.I. Pancaffè entro la data del 15 marzo 2015, epoca temporale nella quale dovrà subentrare il nuovo gestore provvisorio/temporaneo dell'attività commerciale, anche per quanto concerne il servizio di vendita e distribuzione dei giornali/riviste all'interno dei singoli reparti; tale gestore dovrà contestualmente convenire con la Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. l'affitto/locazione delle attrezzature presenti nei locali ad un prezzo/canone mensile non inferiore ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre Iva di legge; il suddetto gestore avrà l'obbligo, inoltre, di assumere tutte le persone, nessuna esclusa, attualmente impiegate presso tale attività commerciale, mantenendo, quindi, gli stessi livelli occupazionali e le corrispondenti mansioni, il tutto come espressamente indicato nella Determina AV5 31/14.01.2015 nel frattempo adottata dalla A.S.U.R. Marche;



- 3) al termine della gestione provvisoria, l'A.T.I. Pancaffè si obbliga a liberare i suddetti locali dalle attrezzature, arredi e quant'altro di sua proprietà entro 10 (dieci) giorni dalla loro riconsegna da parte del gestore provvisorio/temporaneo del servizio;
- 4) il debito residuo per canone triennale alla data del 04 aprile 2014, al netto dell'importo, già incamerato, coperto dalla polizza fideiussoria per € 338.900,00 (trecentotrentottomilanovecento/00), è pari a complessivi Euro 114.675,08 (centoquattordicimilaseicentosestantacinque/08); tale importo a debito, verrà corrisposto dalla Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. mediante rate mensili consecutive di Euro 5.000,00 (cinquemila/00), con applicazione degli interessi legali, la prima rata con decorrenza dal 31 marzo 2015 fino alla totale estinzione del debito stesso; invece, per quanto concerne le indennità dovute per il periodo temporale da aprile 2014 fino al 15 marzo 2015 e, comunque, fino alla data dell'effettivo subentro del nuovo gestore provvisorio/temporaneo del servizio, le stesse vengono concordemente quantificate dalle parti in una somma complessiva pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA, importo così conteggiato a stralcio e transazione con riferimento sia ai locali/attività di servizio bar, tavola fredda e rivendita giornali che alla permanenza dei distributori automatici, ciò in considerazione della collaborazione prestata dalla Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. per la risoluzione in sede stragiudiziale di ogni problematica e la conseguente possibilità per l'A.S.U.R. Marche di affidare ad un gestore provvisorio l'attività di bar; tale somma di Euro 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA verrà corrisposta dalla Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata di transazione; le somme contabilizzate al 17.02.2015 pari ad Euro 19.261,34 (diciannovemiladuecentosessantuno/34) dovute a titolo di interessi per rateizzazione del canone triennale nonché pari ad Euro 40.140,34 (quarantamilacentoquaranta/34) dovute a titolo di rimborso consumo energia elettrica dalla Società Pancaffè s.n.c. all'A.S.U.R. Marche, sono portate in compensazione delle somme dovute dall'A.S.U.R. Marche alla Società Pancaffè s.n.c. alla data del 17.02.2015 per la somministrazione di colazioni ai donatori AVIS pari ad Euro 60.664,23 (sessantamilaseicentosessantaquattro/23);
- 5) la Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. manterrà il servizio a pagamento prestato con riferimento ai donatori AVIS e la gestione dei distributori automatici, fino alla data della stipula del contratto con il soggetto che risulterà essere aggiudicatario definitivo a seguito del nuovo bando di gara; la permanenza dei distributori automatici verrà indennizzata dalla Società Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c. in favore dell'A.S.U.R. Marche con il pagamento, a titolo di occupazione dei relativi spazi, mediante corresponsione di un indennizzo/risarcimento (non imponibile Iva) mensile di Euro 90,00 (novanta/00) da moltiplicarsi per ciascun distributore presente all'interno dell'ospedale (attualmente n. 70); la suddetta indennità/risarcimento verrà corrisposta anticipatamente entro il 5 (cinque) di ogni mese ed avrà decorrenza dalla mensilità successiva a quella dell'effettivo subentro/insediamento del nuovo gestore provvisorio/temporaneo dell'attività commerciale di bar, tavola fredda e rivendita giornali;
- 6) qualora la Società Pancaffè s.n.c. non adempia regolarmente al pagamento delle rate alle scadenze come sopra convenute, sia per quanto concerne le somme residue dovute per canone triennale e sia per quanto riguarda l'indennizzo dovuto per la permanenza/gestione dei distributori automatici, l'A.S.U.R. Marche avrà diritto a cessare ogni rapporto, come disciplinato negli articoli che precedono, ciò con riferimento sia al servizio di ristoro in favore dei donatori AVIS e sia alla

gestione dei distributori automatici, i quali dovranno essere rimossi dalla Società Pancaffè s.n.c. entro 20 (venti) giorni dalla formale costituzione in mora da parte dell'A.S.U.R. Marche mediante raccomandata a.r. oppure posta elettronica certificata, con la quale dovrà comunque essere assegnato un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per eliminare le inadempienze contestate; pertanto, solo nella eventualità in cui quest'ultimo termine di 15 (quindici) sia decorso infruttuosamente, maturerà in favore della A.S.U.R. Marche il diritto di cessare ogni rapporto con la Società Pancaffè s.n.c.;

- 7) le parti dichiarano, inoltre, di rinunciare ad ogni ulteriore e/o diversa reciproca pretesa, ritenendosi integralmente soddisfatte con il puntuale adempimento del presente accordo transattivo, al quale riconoscono comunque valenza novativa limitatamente ai rapporti oggetto della definizione stragiudiziale.

**Letto, Confermato e Sottoscritto.**

Ascoli Piceno, lì

**(Pancaffè di Angelini Luciano & C. s.n.c.)**

**(A.S.U.R. Marche)**